

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVI LEGISLATURA

---

n. 149

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 12 al 24 gennaio 2012)

### INDICE

- FLERES: sulla disciplina delle agevolazioni ai datori di lavoro agricolo in zone svantaggiate (4-03498) (risp. FORNERO, *ministro del lavoro e politiche sociali*) *Pag.* 4887
- GIARETTA: sulla normativa contrattuale a tutela dei giornalisti *freelance* (4-03717) (risp. FORNERO, *ministro del lavoro e politiche sociali*) 4891
- MUSSO: sulle procedure per l'accertamento delle invalidità civili (4-05458) (risp. FORNERO, *ministro del lavoro e politiche sociali*) 4893
-



FLERES. - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che l'articolo 2, comma 49 (concernente le agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli - Scau) della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) proroga per il periodo 1° gennaio-31 luglio 2010, la rideterminazione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate. A questo fine, per il 2010 viene autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro;

considerato che:

il permanere dello stato di crisi del settore agricolo della Sicilia e del divario tra costi di produzione e ricavi hanno già determinato un forte indebolimento delle aziende e la chiusura in pochi anni di oltre 50.000 aziende agricole;

la scadenza della sopracitata proroga costringerà le aziende agricole ad effettuare una sensibile riduzione dell'impiego di manodopera (circa 50.000 braccianti);

considerato, inoltre, che:

allo scopo di sostenere il comparto agricolo nel rispetto della normativa comunitaria è in corso di esame da parte del Parlamento un disegno di legge (Atto Camera 2260 recante "Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare") che disciplina la riduzione dell'accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre fino al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE pari a euro 21 per 1.000 litri, qualora l'impresa agricola, all'atto dell'assegnazione del gasolio, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali;

il Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2010 (Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, recante: «Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica») ha proceduto alla concessione degli aiuti comunitari autorizzati dalla Commissione europea con la decisione n. C (2010) 715 del 1° febbraio 2010;

in particolare, gli enti territoriali possono intervenire con proprie risorse erogando aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007, ovvero di aiuti di importo limitato fino a 15.000 euro;

preso atto che:

il Comune di Licodia Eubea, in provincia di Catania, il 12 luglio 2010 ha deliberato la proroga delle agevolazioni sui contributi previdenziali per la manodopera agricola riconosciuta dalle aziende che ricadono nelle aree montane e svantaggiate e nelle regioni dell'ex obiettivo 1 (promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo) del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

del pari detto Comune ha deliberato l'azzeramento delle accise per i carburanti per tutte le tipologie aziendali;

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, risulti quanto sopra riportato e, in caso affermativo:

1) se ritengano di poter procedere ad una ulteriore proroga delle agevolazioni dei contributi previdenziali per la manodopera agricola delle aree montane e svantaggiate;

2) se ritengano che l'approvazione definitiva da parte del Parlamento dell'Atto Camera 2260 sia sufficiente per evitare che le imprese agricole subiscano ulteriori tracolli o, in caso negativo, se e quali ulteriori risorse ritengano necessarie;

3) se e in che modo intendano intervenire al fine di salvaguardare i già precari livelli occupazionali del settore agricolo siciliano.

(4-03498)

(22 luglio 2010)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione concernente le agevolazioni per il settore agricolo nelle aree montane e svantaggiate, sulla base delle informazioni acquisite presso i competenti uffici dell'Inps, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (cosiddetta legge di stabilità per il 2011), ha reso definitive, a decorrere dal 1° agosto 2010, le agevolazioni di cui all'art. 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei datori di lavoro agricolo di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate.

Tali agevolazioni consistono in particolare in una riduzione percentuale dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali e assistenziali dovute per il personale dipendente, a tempo determinato ed indeterminato, con esclusione dei lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento.

Con circolare n. 74 del 13 maggio 2011, l'Inps ha definito le seguenti modalità applicative: nei territori montani la misura dell'agevolazione è del 75 per cento, per cui il contributo dovuto è del 25 per cento; nei territori svantaggiati la misura dell'agevolazione è del 68 per cento, per cui il contributo dovuto è del 32 per cento.

Per quanto riguarda il quesito relativo all'approvazione del disegno di legge Atto Camera 2260, in tema di "riduzione dell'accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre", si fa presente che tale disegno di legge è stato stralciato in data 6 ottobre 2010 e che da esso sono risultati due disegni di legge, l'Atto Camera 2260-*bis* e l'Atto Camera 2260-*ter*; il primo è stato approvato definitivamente nella legge n. 4 del 2011 recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", mentre il secondo recante "Disposizioni per il settore agroalimentare" è all'esame del Parlamento.

In ogni caso, il Ministero delle politiche agricole ha reso noto che ad oggi sono previste agevolazioni fiscali sul carburante agricolo, secondo quanto indicato nella tabella A, punto 5, allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, modificata dall'art. 9 del decreto ministeriale n. 454 del 2001. Per effetto di queste agevolazioni il settore agricolo beneficia di un'accisa sul gasolio ridotta al 22 per cento.

L'intervento di ulteriori riduzioni dell'accisa potrebbe essere valutato nella misura in cui sarà possibile individuare le relative fonti di finanziamento. Peraltro nel caso delle serre, l'esenzione totale dall'accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle stesse è stata dichiarata incompatibile con il mercato comune dalla Commissione europea, con la decisione C(2009) 5497 del 13 luglio 2009. Pertanto, a tale carburante, quando usato per le coltivazioni sotto serra, si applica la stessa accisa applicata su tutti i carburanti fossili destinati agli usi agricoli, pari al 22 per cento dell'accisa ordinaria. Il Ministero delle politiche agricole, al fine di continuare a sostenere il settore, ha più volte presentato in diversi disegni di legge una disposizione più favorevole di quella attualmente in vigore, proponendo una riduzione dell'accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre fino al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE (pari a 21 euro per 1.000 litri), qualora l'impresa agricola, all'atto dell'assegnazione del gasolio, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Tuttavia, non è stato finora possibile individuare la copertura finanziaria richiesta per l'adozione di tale agevolazione.

Inoltre, la Commissione europea, in data 13 aprile 2011, ha adottato una proposta di revisione della direttiva 2003/96/CE che ristrutturata il quadro comunitario della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (COM (2011)169/3), accompagnata dalla comunicazione (COM (2011)168/3).

Tra le misure proposte si ricordano in particolare: a) la ristrutturazione della base imponibile dell'accisa, con l'introduzione di una compo-

nente di tassazione commisurata alle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo del contenuto energetico del singolo prodotto per il calcolo della componente relativa al consumo energetico; b) l'obbligo di tassare allo stesso livello prodotti utilizzati per finalità analoghe; c) l'abolizione di alcune deroghe ed esenzioni nonché delle agevolazioni per il gasolio commerciale; d) la definizione di un quadro normativo volto a garantire la coerenza tra sistema di tassazione e "emission trading system"; e) il riconoscimento di periodi transitori per taluni Stati membri.

Tali aspetti sono all'attenzione dei competenti uffici del Ministero delle politiche agricole che, tuttavia, ha fatto sapere che sia il rispetto della normativa comunitaria sia l'attuale congiuntura economica restringono i margini di manovra.

In riferimento all'asserito "azzeramento delle accise per carburanti" deliberato dal Comune di Licodia Eubea (Catania), il Ministero dell'economia e delle finanze ha fatto sapere che l'accisa è un tributo statale, armonizzato a livello comunitario e come tale rinviene la disciplina normativa di riferimento in specifiche direttive comunitarie cui la legislazione nazionale deve uniformarsi. Nessun "azzeramento" può essere quindi deliberato dai Comuni.

In un'ottica di sostegno programmato all'agricoltura si inseriscono le misure del Piano di sviluppo rurale (PSR) della Regione Siciliana, cofinanziate dall'Unione europea. All'interno del PSR sono possibili, tra l'altro, interventi volti a favorire il ricambio generazionale nel settore, la sinergia tra l'attività agricola e altri settori dell'economia, come l'artigianato, il turismo e tutte quelle attività svolte nell'ambito della cosiddetta multifunzionalità, aventi anche importanti riflessi in termini di salvaguardia e conservazione dell'ambiente e problematiche sociali in generale. Infatti, nell'ambito del PSR della Sicilia sono attive la misura 111 (che prevede interventi di formazione professionale e azioni di informazione a favore degli addetti al settore agricolo), la 112 (che sostiene le azioni volte a favorire l'insediamento dei giovani agricoltori), la misura 114 (utilizzo dei servizi di consulenza al fine di migliorare le capacità imprenditoriali e tecniche degli addetti al settore) e la misura 311 (per la diversificazione verso attività non agricole).

Si segnalano, infine, ulteriori misure volte a favorire l'accesso al credito: gli aiuti N 403/2010 (relativo al metodo di calcolo dell'elemento di aiuto delle garanzie) e SA 32469 (2011 N), relativo al metodo di calcolo dell'ESL (equivalente sovvenzione lordo), entrambi connessi a prestiti agevolati erogati da Ismea tramite il proprio fondo credito.

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FORNERO

(19 gennaio 2012)

GIARETTA. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* -  
Premesso che:

il settore dell'informazione ha visto crescere in modo esponenziale l'utilizzo di giornalisti *freelance*, che in realtà svolgono un'attività totalmente assimilabile al lavoro dipendente;

la prestazione professionale avviene in un regime di totale precarietà e con livelli economici che registrano un compenso di pochi euro ad articolo;

si è in presenza di migliaia di professionisti che vengono utilizzati in assenza di tutele minime e con rapporti contrattuali che registrano forme di autentico sfruttamento;

l'assoluta precarietà del rapporto e la condizione di totale subordinazione nei confronti dell'editore presenta un rischio elevato per la libertà, la completezza, l'indipendenza dell'informazione e i suoi contenuti professionali;

la normativa in materia di collaborazioni coordinate e continuative prevede un sistema articolato di tutele legali del lavoratore rispetto al committente, legando la figura professionale all'esistenza di un progetto specifico;

nel caso di lavoro giornalistico si deve ritenere incompatibile l'esistenza di un progetto,

si chiede di conoscere quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in ordine alle problematiche richiamate e se non si ritenga opportuno prevedere l'estensione delle tutele previste per le collaborazioni coordinate e continuative regolate alla gestione separata dell'INPS anche per le collaborazioni giornalistiche.

(4-03717)

(23 settembre 2010)

RISPOSTA. - L'interrogazione concerne la tutela delle condizioni di lavoro dei giornalisti cosiddetti *freelance*, i quali in maniera sempre più diffusa, pur essendo formalmente lavoratori autonomi, svolgono di fatto un'attività assimilabile al lavoro dipendente.

In linea generale, si osserva che, come affermato anche dalla costante giurisprudenza della Suprema corte di cassazione, sussiste la libertà per le parti di ricorrere a qualunque tipo di contratto di lavoro di natura sia subordinata che autonoma.

Infatti, qualsiasi attività lavorativa espletata per conto di un altro soggetto può dar luogo ad un rapporto di lavoro o subordinato o autonomo, a seconda che sussistano o meno alcuni indici rivelatori della subordinazione, fra cui l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare dell'altra parte.

Pertanto, il datore di lavoro giornalistico potrà stipulare con il giornalista professionista qualunque tipo di contratto di lavoro sia subordinato che autonomo, compresi i rapporti di collaborazione, come le collaborazioni coordinate e continuative, purché in concreto la volontà delle parti, le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa nonché la generica attuazione del rapporto di lavoro siano compatibili con la tipologia contrattuale prescelta.

Di conseguenza, per accertare la natura e il corretto svolgimento del rapporto di lavoro occorre effettuare una complessiva valutazione delle circostanze di fatto emergenti dal caso concreto, che può essere effettuata, fra l'altro, a seguito dell'instaurazione di una specifica controversia in ordine alla qualificazione del rapporto del lavoro o ad una verifica in sede ispettiva.

Con riferimento, poi, alla supposta incompatibilità del lavoro giornalistico con l'esistenza di un progetto, si rileva che l'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, nel disporre l'esclusione dal campo di applicazione delle disposizioni sul lavoro a progetto e sul lavoro occasionale delle professioni intellettuali, per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, non preclude all'autonomia comunque riconosciuta alle parti di convenire la riconduzione dei rapporti stessi alla disciplina delle collaborazioni a progetto, con l'obiettivo di elevare le reciproche tutele.

Si evidenzia, inoltre, che i giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura giornalistica, i collaboratori occasionali e i liberi professionisti sono obbligatoriamente iscritti presso la gestione separata dell'Inpgi che garantisce loro le prestazioni previdenziali previste dal "Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata", approvato con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2009.

Il regolamento assicura a tutti gli iscritti alla gestione separata Inpgi le seguenti prestazioni previdenziali: la pensione di vecchiaia e di anzianità; la pensione di invalidità; la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta e l'indennità di maternità. Inoltre, ai giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, vengono erogate anche l'indennità per congedo parentale, l'assegno per il nucleo familiare e l'indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

Si rende noto, infine, che è attualmente all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge Atto Camera 3555 avente ad oggetto "Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico", che si pre-



figge lo scopo di favorire l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, con particolare riferimento agli iscritti all'albo dei giornalisti professionisti e pubblicisti di cui all'art. 27 della legge n. 69 del 1963, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.

Il provvedimento prevede l'istituzione di un organismo pubblico, la Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico, con il compito di definire i requisiti minimi di equità retributiva e di redigere un elenco delle imprese editoriali che garantiscono il rispetto di tali requisiti. La concessione di contributi pubblici in favore dell'editoria viene subordinata all'iscrizione nell'elenco redatto e reso pubblico dalla Commissione.

In conclusione, salva la libertà delle parti di concordare l'instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo più che subordinato e salvo ogni accertamento circa la corrispondenza della qualificazione attribuita alla sostanza del rapporto, si evidenzia che per quanto riguarda l'aspetto della tutela previdenziale dei giornalisti professionisti, con particolare riferimento ai titolari di collaborazioni coordinate e continuative, la gestione separata Inpgi garantisce loro un livello di tutele non inferiore rispetto a quello previsto per le collaborazioni instaurate in altri settori di attività.

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FORNERO

(17 gennaio 2012)

---

MUSSO. - *Ai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

in data 16 marzo 2011 la Direzione centrale dell'INPS con messaggio n. 6763, prendendo atto del disagio derivante dall'iter procedurale previsto per le revisioni di accertamento sanitario dei titolari di prestazioni economiche di invalidità civile, sordità civile e cecità civile ha introdotto per questi soggetti l'obbligo di visita diretta presso una commissione medica gestita da INPS;

l'istituzione della visita diretta presso una commissione INPS da parte dei soggetti in causa produce un disagevole doppio controllo in virtù dell'obbligo di accertamento di revisione dell'invalidità civile, sordità civile e cecità civile già di competenza delle ASL, disagi che con l'introduzione della figura del Garante per i diritti del malato e del disabile a giudizio dell'interrogante troverebbero repentina soluzione,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano adottare al fine di evitare un inutile dispendio economico di risorse a seguito dell'istituzione di una doppia commissione gestita da INPS e ASL, lontana dal principio ispiratore del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione;

quale piano di intervento si intenda operare nella determinazione definitiva delle procedure di assegnazione dell'invalidità al fine di evitare disagio nell'applicazione delle misure temporanee previste dall'INPS.

(4-05458)

(23 giugno 2011)

RISPOSTA. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo concernente il doppio controllo nell'accertamento di revisione dell'invalidità, della sordità e della cecità civili, si rappresenta quanto segue.

Dal 1° gennaio 2010 è entrato a regime il nuovo procedimento per il riconoscimento dell'invalidità civile previsto dall'art. 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il nuovo flusso organizzativo e procedurale, finalizzato alla gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie, definito dall'Inps con circolare n. 131 del 28 dicembre 2009, è fondato sulla telematizzazione dell'intero procedimento, con scambio e gestione telematica delle informazioni tra tutti i soggetti che intervengono nell'ambito dello stesso. Pur essendo state realizzate, nei confronti delle aziende sanitarie locali, numerose iniziative di sensibilizzazione, di coinvolgimento, e di supporto tecnico-informatico, permangono sul territorio, anche se in modo disomogeneo, situazioni di difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica.

In particolare, si è evidenziata una situazione di criticità riferita allo svolgimento dell'*iter* procedimentale previsto per la revisione dello stato invalidante.

Alla luce di tale situazione, derivante dal diversificato utilizzo a livello territoriale delle procedure telematiche da parte delle Asl, con messaggio dell'Inps n. 6763 del 16 marzo 2011 e con valore per l'anno 2011, sono state fornite disposizioni per sottoporre a verifica straordinaria, prima della scadenza, tutti i titolari di prestazioni economiche assistenziali soggette a revisione, in tempi utili per lo svolgimento dei necessari accertamenti sanitari e dei conseguenti adempimenti amministrativi, al fine di evitare soluzioni di continuità nella fruizione dei benefici spettanti.

In tale procedura, la Commissione medica superiore è garante dell'omogeneità valutativa a livello nazionale, anche attraverso l'effettuazione diretta delle visite, nei casi per i quali lo ritiene necessario.

La Commissione assume, inoltre, tutte le iniziative idonee per la efficace realizzazione delle operazioni di verifica.

Proprio al fine di evitare una seconda convocazione da parte delle Asl e atteso che l'accertamento definitivo compete in ogni caso all'Inps, è stata data indicazione alle Direzioni regionali dell'istituto di attivare, per il territorio di competenza ed in raccordo con le Direzioni provinciali, le iniziative ritenute necessarie ed opportune, al fine di portare a conoscenza della Asl la procedura in corso.

È stato, inoltre, avviato un tavolo tecnico tra Regioni, Ministero del lavoro, Ministero della salute e Inps al fine di assicurare la corretta gestione degli accertamenti socio-sanitari. Il tavolo tecnico ha approfondito le diverse problematiche afferenti agli aspetti procedurali dell'accertamento dell'invalidità civile e, conseguentemente alla riunione del 5 aprile 2011, l'Inps ha ritenuto di comunicare, con nota inviata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, alcuni chiarimenti ed aggiornamenti in ordine alle nuove modalità gestionali introdotte nell'ambito del nuovo procedimento per il riconoscimento dell'invalidità civile.

Nello specifico si rappresenta che l'Inps ha fornito indicazioni alle proprie sedi regionali affinché, a livello periferico, vengano stabilite con le Asl le forme di accordo ritenute più opportune, in relazione anche alle singole realtà territoriali, al fine di agevolare, nell'interesse dei cittadini, il flusso procedurale, e di recuperare efficienza ed efficacia nel perseguire gli scopi che la legge riconduce al nuovo procedimento per il riconoscimento dell'invalidità civile.

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FORNERO

(17 gennaio 2012)

---